Codice A14050

D.D. 23 aprile 2015, n. 272

LARC 2 SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di aggiunta branche specialistiche nella struttura di Via Freidour n. 1/B a Torino.

Il legale rappresentante della Società "LARC 2 SRL", con istanza del 22 luglio 2013, protocollata in arrivo il 05 agosto 2013 con il n. 18670/DB2016, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla richiesta di aggiunta branche specialistiche nella struttura di Via Freidour n. 1/B a Torino.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 20652/DB2016 del 02 settembre 2013 ha trasmesso l'istanza all'ASL TO1, nel territorio della quale la struttura è collocata, per l'acquisizione del parere di competenza.

L'ASL TO1 nel termine di 30 giorni, previsto dall'allegato C della D.G.R. n. 12–6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che l'ASL TO1 non ha fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo.

Preso atto della comunicazione prot. LMC2015-4-9-82 del 09/04/2015 con la quale la Società LARC 2 SRL sospende la richiesta di parere relativamente all'attività di Oncologia.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società "LARC 2 SRL".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001; visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008; vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società "LARC 2 SRL", in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale Fulvio Moirano